

SEDUTA


21.

SITZUNG

7-12-1949

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO



Ore 10,35.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Appello nominale.

BENEDIKTER: (S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Presenti 43, assenti 3.
Processo verbale della seduta del 6 dicembre 1949.

BENEDIKTER (S.V.P.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?
Il verbale si ritiene approvato.

Prima di procedere nei lavori, ritengo buona cosa, anche se non del tutto consueta, di porgere gli auguri al consigliere Angelini il quale in questo giorno compie i 70 anni, entrando fra i senatori di questo nostro consesso, con il consigliere Negri.

(Applausi)

Porto l'augurio interpretando l'applauso del Consiglio regionale ed augurando a tutti noi di arrivare a quella età, con tutta la freschezza di mente e con la operosità che ha dimostrato l'ingegner Angelini a vantaggio del Consiglio regionale.

(Applausi vivissimi)

Riprendiamo l'articolo 3 della legge regionale per le cooperative. Come i consiglieri ricordano, la sospensione era avvenuta intorno al voto sopra la proposta dell'articolo 3 del testo della legge regionale presentato dalla Commissione. È ripresa la discussione.

PUPP (S.V.P.): Vorrei anzitutto affermare che il nostro atteggiamento contro la proposta della Giunta non è diretto contro il Presidente attuale della Giunta, nel quale abbiamo fiducia; specialmente io che ho avute occasioni diverse di trattare questioni idroelettriche devo affermare che è sempre pronto ad aiutare, dove è possibile. Si tratta, in questo caso, di una questione amministrativa. Noi dobbiamo tendere alla possibilità di salvaguardare i diritti della Provincia, e non possiamo assolutamente tollerare che siano diminuiti. Come il Presidente della Giunta regionale ha già esposto, si tratta di una questione pratica, questo decentramento è solo di ordine pratico; noi non possiamo tollerare una nuova burocrazia regionale. Perciò siamo contrari alla proposta della Giunta. Si intende che qui non si tratta di questioni politiche perché i diritti di tutti due i gruppi etnici sono salvaguardati completamente: appartengono alle cooperative persone del gruppo etnico tedesco ed italiano. Ai posti direttivi ci sono appartenenti al gruppo etnico italiano. Qui non ci può essere peri-

colo di una diminuzione di diritti del gruppo italiano nell'Alto Adige. Perciò noi dobbiamo sostenere la nostra tesi e votiamo per il testo della Commissione legislativa.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): A mio modo di vedere, dal punto di vista tecnico dei nostri lavori, avremmo dovuto riprendere senz'altro con l'atto del voto, in quanto la discussione era chiusa. Rispondo all'ingegner Pupp ringraziandolo delle parole che mi ha rivolte, ma osservandogli che è appunto questione di principio, dovendo discutere dell'applicazione di questo benedetto articolo 14 in questa ed in tutte le leggi successive, altrimenti la questione si riproduce. In questa e nelle altre leggi si sono contemperate, mi pare in maniera larghissima, le possibili esigenze della Provincia con quelle della Regione. Questa commissione è composta di 6 persone: 4 sono elette in sede provinciale con il metodo previsto appunto dalla seconda linea del secondo comma; due sole sono di nomina regionale, ed anch'esse su proposta del Presidente della Giunta provinciale. Si tratta dell'atto costitutivo dell'organo, un atto che si ripresenterà fra tre anni, quando la commissione sarà nominata. Ciò non comporta assolutamente un intervento nella sfera di attività pratica, non si può affermare questo, ma si afferma il principio — a nostro modo di vedere assolutamente corretto — che laddove si tratta di creare organi ai quali delegare un'attività, l'organo delegante deve essere presente per dire la sua parola, sia pure nella forma più adeguata che corrisponda ai desideri un po' di tutti, e non violiamo un principio di ben organizzata distribuzione di funzioni di potestà e di competenza fra Regione e Provincia.

ERCKERT (S.V.P.): Permettete, signori, che ripeta ancora una volta la mia idea in questo campo. Per quanto riguarda la tenuta del registro delle cooperative e della sorveglianza sulle cooperative si tratta di una funzione delegata all'ente provinciale e non ad un ufficio creato appositamente in Provincia. La delega può essere fatta solo alla Provincia, e la Provincia a mezzo del suo ufficio deve svolgere l'attività che le è stata concessa, con la legge che facciamo. Quindi, secondo me, questi organi in Provincia devono far parte dell'ufficio provinciale che la Regione controlla.

BALISTA (D.C.): Credo doveroso intervenire nella discussione perché, anche data la mia veste di Presidente della Giunta provinciale, non sarebbe bene che io non esprimessi il mio pensiero in questa circostanza. Vorrei fare il punto della situazione e della discussione. Si dice che si tratta di una questione puramente amministrativa. Se fosse così, perdonatemi membri del Volkspartei, voi non avreste presentato ieri, di sorpresa, quella memoria che noi abbiamo discusso e sulla quale l'avvocato Odorizzi si è espresso, da uomo che conosce il diritto, in maniera correttissima e vorrei dire perfetta, dal punto di vista amministrativo e giuridico. È una questione tecnica amministrativa e giuridica la legge sulla cooperazione, è una legge tecnica; le interpretazioni che noi abbiamo fatto sull'articolo 14 sono questioni giuridiche. Ma, signori, vi è anche una questione politica, perché la formazione del Consiglio regionale è tale — date le rappresentanze linguistiche — che per necessità di cose, la difesa di questi gruppi ha un'impostazione anche di ordine politico. I punti di vista diversi di orientamento e di impostazione dell'articolo 14 dello Statuto danno queste evidenti interpretazioni politiche

e impostazioni politiche. Si è detto ieri dal Presidente della Giunta regionale: « Vogliamo potenziare le Province o vogliamo potenziare la Regione? » Ma a me è sorto un altro interrogativo: « Vogliamo potenziare le Province e svuotare la Regione del suo contenuto intrinseco, di tutti i suoi poteri, di tutte le sue funzioni, di tutti i suoi compiti, previsti dallo Statuto regionale? » È questo il problema essenziale, e questo è un problema né tecnico né giuridico, ma di natura squisitamente politica. È vero che in altre situazioni delle altre province d'Italia — e qui devo dar atto a chi ha sostenuto questo principio — è prevalente la tesi nel senso di stabilire e di auspicare un maggior potenziamento delle Province d'Italia, ma qui la nostra situazione è molto diversa, perché questo potenziamento è già in atto. Noi abbiamo lo Statuto che dà facoltà alla Provincia, facoltà e poteri tali che le altre Province d'Italia non sognano nemmeno di avere. Ma vi è una configurazione diversa dalle altre popolazioni. È qui la sede più opportuna per risolvere e discutere e trovare la migliore soluzione ai nostri dissidi che derivano da questa particolare situazione geografica e ambientale. Detto questo, io sostengo un'altra argomentazione e mi domando: « È giusto che l'Ente regione, in base alla costituzione dello Statuto regionale, diventi seconda istanza quando per poteri legislativi e amministrativi deve essere la prima istanza? » Anche qui abbiamo certo invertito le posizioni in un'altra occasione, e desidero che questa posizione non venga più messa in discussione. La Regione è un organo di seconda istanza quando la Provincia, nelle materie di sua competenza, ha deciso la prima istanza, e viceversa. Ma quando la Regione ha una sua specifica competenza, perché deve decidere in seconda istanza? Ora tutte queste cose desidero metterle

bene in chiaro. Veniamo alla questione della delega. L'articolo 14, signori del Volkspartei, voi lo dovete mettere in relazione con l'articolo 13 dello Statuto, lo dovete mettere in relazione con l'articolo 118 della Costituzione. L'interpretazione che avete dato voi in quella memoria ed anche nelle vostre discussioni di fronte a noi, sono evidentemente peregrine e troppo late. Non è quello lo spirito della Costituzione. La Regione — hanno detto benissimo il dottor Caminiti e l'avvocato Mitolo — nei casi in cui crederà di dare la delega la darà, ma è una delega espressa. E vi dirò qualche cosa di più — e questo lo dico anche nell'interesse della Provincia di Trento, — che quando la Regione vorrà dare la delega alla Provincia di Trento in qualsiasi materia, noi Giunta provinciale di Trento dovremmo dire se la possiamo accettare. Ma anche noi vorremmo che fosse applicato quel concetto dello Stato, che dice che quando lo Stato delega la Regione o la Provincia o i Comuni, paga e mette anche a disposizione i denari. La Provincia di Trento nella sua attuale possibilità finanziaria non potrebbe assumere deleghe se non fossero anche messi a disposizione i corrispettivi mezzi finanziari. Ora l'interpretazione che avete dato voi è latissima, ed è erronea: non trova fondamento nella legge e nella interpretazione e dottrina dei giuristi di diritto amministrativo. Ma del resto voi, che conoscete benissimo il Codice civile italiano, interpretate cosa sia il mandato. È come la delega, caso per caso la Regione — e qui non andiamo ad anticipare i tempi, se sia il Consiglio o la Giunta regionale — deve stabilire anche i limiti di questo mandato. Il mandato non è l'atto, come voi dite; non è che l'organo delegato possa fare tutto quello che vuole. L'organo delegante in ogni modo deve stabilire i limiti del mandato ed

anche il modo di eseguirlo. Dovrete lealmente ammettere che questa interpretazione di diritto è corretta. L'avvocato Erckert non dica, non creda e non pensi che affermando questo principio di orientamento generale, cioè che della autorità, delle competenze e dei poteri della Regione, si possa fare una questione di principio per le prerogative nostre, di noi due Presidenti delle Province di Trento e Bolzano. I poteri e le funzioni che sono attribuiti dallo Statuto speciale Trentino-Alto Adige sono oggi di una vasta ampiezza, e rappresentano funzioni nobilissime. Ma vorrei dire anche un'altra cosa. Badate che la forza delle Province italiane, anche nell'epoca del fascismo, è costituita nel fatto che dalle Province si è cercato di tenere lontano il più possibile il contrasto politico. Nelle Province si è sempre cercato di fare della vera e propria amministrazione. Le nostre due Giunte, le nostre due Amministrazioni provinciali potranno camminare tranquillamente. Terranno lontano da se tutti quelli che possono essere i perturbamenti di ordine politico, per tendere alla nostra vasta opera di assistenza, di protezione e di beneficenza a favore delle nostre popolazioni. Quindi io credo, o signori, che il principio della competenza debba essere sempre rispettato e che comunque, quand'anche si volesse derogare in certi casi da questo principio applicando l'articolo 14, allora deve esserci una delega espressa, chiara e precisa. Il principio generale deve essere salvaguardato: l'autorità, il prestigio, la competenza ed il potere della Giunta regionale preminenti su quelli delle due Province. Nulla fa, la nostra non è un deminutio capitis, è una questione di principio generale che deve essere salvaguardato. Io credo, signori che se i gruppi qui rappresentati accedessero alle proposte della Giunta regionale, noi daremmo

un esempio di vera e sincera, cordiale e leale collaborazione. Ciò non potrà che portare benefico sviluppo alla nostra autonomia regionale. E badate che questo — e lo voglio dire con animo e cuore aperto ai rappresentanti tedeschi — ha un'importanza decisiva. Non comprendo perché il gruppo etnico tedesco voglia irrigidirsi su una questione di questo genere. Concludo col pregare di voler attentamente considerare la portata e l'opportunità di mantenere saldo il principio affermato dalla Giunta regionale, cioè quello che la Regione deve mantenere i suoi diritti, la sua autorità anche delegata, mantenendo inalterato il principio della superiorità dell'organo regionale, di fronte all'organo provinciale.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non volevamo entrare oggi nella questione di principio, che in certo qual senso è connessa con questo progetto di legge; ma è necessario rispondere perché ho sentito qui che l'avvocato Balista, con singolare abnegazione, ha rinunciato alle prerogative della Provincia. Bisogna constatare che, per chi non vuol comprendere, anche la migliore tesi giuridica può riuscire del tutto infondata. Rispondo brevemente a chi ha affermato che è appunto essenziale l'articolo 14, che è stato detto anche ieri che l'articolo deve essere interpretato come è stato interpretato l'articolo 118 della Costituzione. Ora l'interpretazione dell'articolo 118 è stata spiegata: missione preminente negli affari interni, di ordine politico. Sul disegno di legge presentato e sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, è sottoposto alla Camera, con procedura d'urgenza, l'articolo 53, il quale interpreta l'articolo 118, cioè quel campo che è stato trasportato nel nostro articolo 14 e che dice: « *La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegan-*

dole alle Province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici ».

Ora per chi si è preso il tempo di esaminare con la calma ed obiettivamente il progetto di legge credo che potrebbe constatare che la Regione non è esautorata, che questa osservazione è effettivamente infondata. Al di sopra delle commissioni provinciali che decidono in prima istanza — e non potrebbe essere diversamente, perché anche nell'ordinamento amministrativo statale c'è una prima istanza provinciale e una istanza ministeriale che verrebbe assunta dalla Regione — c'è una commissione regionale presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore, che decide in seconda istanza, non solo nel senso di annullare una decisione della prima istanza, ma anche con facoltà di entrare in merito ed emettere una sua decisione al posto della decisione della commissione provinciale. La Giunta regionale ha inoltre la facoltà di riconoscere e rispettivamente di revocare il riconoscimento alle associazioni di revisione, ha la facoltà di sciogliere cooperative; è la massima espressione di controllo sulle cooperative, la facoltà di scioglimento, in seguito a cancellazione del registro disposto dalla commissione provinciale. Si può obiettivamente, considerando questa legge, constatare che di esautorazione della Regione non è da parlare. Piuttosto è un sano decentramento nel senso che ci sarà una prima istanza ed una seconda istanza, e sarebbe illogico che già nella prima istanza l'organo fosse direttamente dipendente dalla Regione. Bisogna anche distinguere, ed io credo che qui Balista non ha fatto attenzione, fra istanza amministrativa ed istanza

giuridica. L'istanza giuridica rimane sempre, l'istanza amministrativa dovrà essere almeno duplice, provinciale e regionale.

CONSIGLIERE: Ma no.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Regione ha la suprema potestà amministrativa in questo campo, perché si tratta di potestà amministrativa primaria. Si è parlato anche di insufficienza finanziaria della Provincia, per provvedere a questo compito. Ma questo, in ordine all'articolo 70 dello Statuto, è anche una riprova della nostra tesi, in quanto la Regione deve assegnare la quota delle entrate tributarie alle rispettive Province, per essere in grado di poter effettuare i compiti che le sono delegati. Non è una questione politica, è una questione di sano logico e coerente decentramento amministrativo. Nel chiedere che quell'ufficio che provvede alla decisione di prima istanza sia ufficio provinciale, riteniamo di aver posto i postulati minimi che si potevano chiedere. Anche il partito della Democrazia cristiana è andato alle elezioni del Consiglio regionale con la parola d'ordine della realizzazione più completa dello Statuto di autonomia nel suo migliore contenuto, nel suo migliore senso, nello spirito e nella lettera.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Dobbiamo subito affrontare certe cose che ha detto l'avvocato Balista. Egli ha di nuovo parlato di politica. Qui, nel Consiglio regionale, si tende — quando non si vuole accedere ad una giusta richiesta — a colorare di politica quello che non ha nulla di politico. Il lavoro che le commissioni provinciali hanno da fare è un lavoro puramente amministrativo, che è previsto dalla legge di cui stiamo parlando. La

commissione provinciale per le cooperative ha l'obbligo di iscrivere o non iscrivere la cooperativa nel registro provinciale delle cooperative a seconda che le premesse che sono stabilite dalle legge, punto per punto, si avverano per la cooperativa o meno. Non è politica che la legge chiede. Parliamoci chiaro.

BALISTA (D.C.): Quello l'ho detto anch'io.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Questa commissione provinciale può anche radiare dal registro provinciale delle cooperative una cooperativa, ma sempre in base alle premesse dettate dalla legge. Qui di politico non c'è proprio niente. La questione è se vogliamo anteporre la politica alla tecnica amministrativa. Ora la delega c'è già nella legge, perché gli uffici registro sono su base provinciale; è previsto dalla vigente legge nazionale del 1947 e successive modificazioni. Se i registri sono tenuti su base provinciale è chiaro che la commissione provinciale è una questione di interesse provinciale. Ora è giusto che si dica che, in base all'articolo 14, il delegante debba avere sul delegato un certo controllo. Ma bisogna vedere fin dove va questo controllo. Qui è il nocciolo della questione. Il controllo può andare, ma non fino al punto di chiedere che nella commissione provinciale due membri siano di nomina regionale. Il controllo si esplica attraverso gli articoli che ieri ho citato. Del resto guardiamo, la prassi amministrativa fra Stato e Provincia: se lo Stato delega un compito alla Provincia è la Provincia che si crea gli uffici, e del funzionamento di essi risponde la Provincia. Non dobbiamo cambiare la prassi amministrativa solo perché si tratta della Provincia di Bolzano. Ora dico un'altra cosa: si è parlato di

collaborazione e non collaborazione. Ora bisogna vedere come la si intende. Egli disse: accettate quanto chiede la Giunta regionale, per collaborazione; noi possiamo dire l'inverso: accettate quanto chiediamo noi per la collaborazione. Cosa intendiamo per collaborazione? Intendiamo che noi dobbiamo dire sì a quello che propone la Giunta, o si intende per collaborazione che vengano apprezzate giustamente le richieste nostre?

BALISTA (D.C.): Rispettate i diritti!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Io dico che per la collaborazione noi ci siamo sempre, ma non per la collaborazione ad ogni costo. Qui è bene intenderci. Perché se per collaborazione si intende di dover sempre accettare quelle che sono le proposte della maggioranza, questa collaborazione non l'accettiamo. Su questo argomento si è discusso molto. Finisco col dire che su questo tema noi siamo molto sensibili. Se all'avvocato Balista, come Presidente della Giunta provinciale, personalmente non interessa di avere questo compito, e lo vuol lasciare al Presidente della Giunta regionale, sono affari suoi. Ma ciò non toglie la questione di merito. Il nostro Presidente della Giunta provinciale ritiene di avere il diritto e il dovere di assumerlo. L'ho già detto: se noi qui dovessimo avere l'impressione che per questioni di fiducia e di politica si volessero togliere, o lasciar da parte, questioni giustificate per noi, perdiamo la fiducia nel Consiglio regionale.

DEFANT (A.S.A.R.): Non voglio entrare nella parte sentimentale, ma c'è un fatto importantissimo. Il signor Presidente della Giunta ha fatto questa affermazione: è

necessario che l'organo delegante sia presente nella costituzione dell'organo delegato. Il signor Presidente della Giunta provinciale Erckert ha fatto un'altra precisa affermazione alla quale il Presidente della Giunta provinciale di Trento non ha risposto. Ora vorrei domandare per chiarificazione, ragionando per analogia, quando è stato applicato in sede provinciale l'articolo 16, che prevede appunto la costituzione di un ufficio speciale della polizia amministrativa, era presente l'organo delegante? Lo Stato, alla nomina del capo-ufficio della polizia amministrativa, era presente o è personalmente responsabile, di fronte allo Stato, il Presidente della Giunta provinciale? È una questione importantissima per la chiarificazione delle idee. Perché io credo che in seno al Consiglio provinciale, non si sia arrivati ancora a capire bene che la delega presuppone sì un organo delegante, ma bisogna vedere se questo organo delegante deve essere necessariamente presente alla costituzione dell'ufficio che dovrà funzionare. Questo vorrei sapere del signor Presidente della Giunta. Perché, in questo caso, potremmo ragionare per analogia.

ALBERTI-POJA (D.C.): Non è una delega, è una competenza.

DEFANT (A.S.A.R.): Delegata dallo Stato.

BALISTA (D.C.): No.

DEFANT (A.S.A.R.): È una funzione delegata. Tutta la Costituzione, tutta indistintamente, è una funzione che deve restare allo Stato, ma che lo Stato, in circostanze particolari, può anche delegare.

BALISTA (D.C.): Questa è una questione che esula dalla discussione.

DEFANT (A.S.A.R.): È un ragionamento per analogia.

BALISTA (D.C.): Vi è una norma costituzionale, la quale dà ai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, certi poteri. Lo Stato non ha fatto una delega, ha rinunciato a questa competenza e l'ha passata completamente ai due Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. La questione dell'articolo 14 è molto diversa; è su quella che noi discutiamo. È inutile confondere le cose. Qui si tratta di stabilire una delega nuova, consentita dallo Statuto, ma si tratta di salvare prima il principio generale, che cioè la Giunta regionale non è obbligata a dare la delega. La dà quando crede sia il caso. Noi siamo dell'opinione che la Giunta regionale sia stata già molto ponderata e abbia tenuto conto delle esigenze di Bolzano.

PARIS (P.S.L.I.): Qui si è impostata una questione che si trascina ormai da ore. È certo che è importante, perché la cooperazione nella nostra regione controlla gran parte dell'economia. È un dibattito quindi che appassiona e obiettivamente bisogna riconoscere l'importanza. Ora quando io vedo questo irrigidimento delle due parti, c'è una ragione politica di mezzo. Perché, vice-Presidente dottor Magnago, mi dica Lei dove è possibile fare un taglio netto fra politica, ed economia, fra politica ed amministrazione. Tutti i partiti hanno un programma politico, ma lo hanno impostato su basi, su presupposti, su tesi economiche. E qui c'è una questione politica connessa con l'economia. Ora il Südtiroler Volkspartei avanza delle richie-

ste in merito all'articolo 14. Guardate che l'articolo 14 equivale all'articolo 118 della Costituzione. Io vi ricordo che nel progetto di costituzione della Commissione dei 75, le Province non erano nemmeno menzionate. Non c'erano, c'erano soltanto le Regioni e le Regioni avevano tutte le facoltà. Portato il progetto all'Assemblea costituente, purtroppo è prevalsa un po' la snazione e la responsabilità, e il sentimento del campanile: tanti capoluoghi di province venivano degradati a città senza nessuna autorità. Si è detto che si voleva fare un accentramento di Regioni. E per certe Regioni del nostro Paese, questa è una cosa alla quale non si poteva negare una certa obiettività. Quali Regioni? Prendete un Veneto, una Lombardia, un'Emilia con 4-5 milioni di abitanti: si poteva pensare a spazzar via le Province? Si era anche preoccupati di non inserire un nuovo Ente amministrativo, Stato, Regione, Provincia, Comune, eppure si è arrivati a questo temperamento. Siccome le competenze della Regione, anche quelle a Statuto normale, sono molte, — e quindi le Province venivano svuotate — si è pensato di introdurre questo comma per un ordinamento generale, anche perché la Costituente, i cui termini scadevano dopo due proroghe il 31 gennaio 1948, non aveva più tempo di esaminare la materia. Allora, se per le altre Regioni è così, perché non deve essere per la nostra? Tanto più per la nostra che ha 700 mila abitanti? Ora, voi mi direte, c'è la questione del gruppo etnico. Vengo alla vostra tesi. Se mi dite che c'è solo amministrazione, perché non accettate questa tesi? L'amministrazione è diversa se è fatta da un cinese o da un lappone? Tornando al mio emendamento di ieri, voi consiglieri della Democrazia cristiana dovete ammettere che le cooperative sono

tutte in mano vostra; è giusto che lo siano. L'avete iniziato voi questo movimento. L'avete potenziato, l'avete difeso durante il fascismo: è un merito grandissimo. Teniamo che se sorgessero delle cooperative di colore diverso, non sarebbero trattate con quella imparzialità che si rende necessaria in questo campo. Ma d'altro canto dobbiamo ammettere che anche in Alto Adige c'è una situazione analoga, e, ripeto, io ho proposto quell'emendamento per superare questo stato di cose, anche perché ci sono degli organismi cooperativi regionali. Prendiamo il S.A.I.T.: queste cooperative troveranno un inciampo, divise in due Province e sottoposte a due commissioni diverse che giudicheranno anche con criteri diversi. Quale era la soluzione migliore? Quella della commissione regionale pur lasciando gli uffici del registro provinciale. Si poteva trovare un temperamento. Purtroppo il mio emendamento è rimasto come soluzione platonico perché non ha avuto che due voci. Ora non voglio dilungarmi di più, ma è certo che perché possa essere garantita la obiettività, bisogna trovare, cari Signori, qualche cosa che superi le due Province, perché se c'è questo irrigidimento vuol dire che c'è un interesse profondo e sentito. Presidente, ecco perché ritorno sulla mia tesi e quindi se il Consiglio crede di dover fare una sospensione per accordarci, sarei ben lieto di poter accettare.

MITOLO (M.S.I.): È da ieri pomeriggio ad oggi, che noi stiamo discutendo intorno al problema senza che, a mio modo di vedere, sino a questo momento, si sia affrontato il punto centrale del problema che per me è questo: la nomina della commissione provinciale delle cooperative deve rappresentare l'esercizio di funzioni amministrative de-

legate ai sensi dell'articolo 14 o no? Dalla soluzione di questo quesito dipende l'altro che è di carattere strettamente tecnico: se il Consiglio ammette che la nomina della commissione provinciale non è altro che l'esercizio di una funzione delegata dalla Regione alla Provincia, allora io devo dichiarare con tutta coscienza, con tutta franchezza e lealtà, che dissento dall'opinione del Presidente della Giunta, perché qui si tratta di delegazione di una funzione alla Provincia e non ad un organo della Provincia. Io penso che ne scende, come logica conseguenza, che la nomina dell'organo dell'ufficio, che questa funzione deve assolvere, deve essere fatta dall'organo delegato. Se invece noi diciamo: riteniamo che non è il caso di applicare l'articolo 14 in questa materia, se, cioè, noi riteniamo che non si tratta di delegare una funzione amministrativa dalla Regione alla Provincia, se noi, cioè riteniamo che questa funzione debba essere assolta dalla Regione e non dalla Provincia, allora logicamente la nomina di questa commissione deve essere fatta dalla Regione e non dalla Provincia, ed allora, rivedendo l'articolo 3 che è stato formulato nel progetto della Giunta, quella nomina delle due commissioni provinciali che saranno organi provinciali, ma della Regione e non della Provincia. Secondo me la formulazione dell'articolo 3 è rispondente a questo principio. La formulazione dell'articolo 3, così come è stata fatta nel progetto della Giunta, significa che la Regione non delega le funzioni amministrative alla Provincia in questa materia, ma se le riserva e se le esercita semplicemente con due commissioni provinciali. Questa è l'interpretazione che do all'articolo 3, che è, secondo me, più logica. Ma questa interpretazione, secondo il mio punto di vista, scende dal fatto che la Re-

gione, per ragioni che a me non interessa indagare, non intende delegare questa funzione alla Provincia. Se è così, se il Consiglio regionale ritiene che questa funzione non deve essere delegata, è logico che l'articolo 3 sia votato come è stato formulato; ma se il Consiglio ritiene che la funzione deve essere delegata dalla Regione alla Provincia, allora non si scappa alla logica conseguenza che ne segue, e cioè a dire che le commissioni provinciali, in quanto organi della Provincia e non della Regione, devono essere nominate dalla Provincia e non dalla Regione.

TOMA (I.N.D.): Se abbiamo capito gli esposti fatti sia dal Presidente della Giunta che dagli altri oratori, questa deve essere l'interpretazione che abbiamo dato all'articolo 3: la Regione intende avvalersi di questo diritto di potestà attraverso le due commissioni provinciali. Noi diamo questa interpretazione all'articolo 3, e pregherei il Presidente della Giunta regionale di voler esporre il suo pensiero chiaro su questo punto, che è basilare.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non avrei nulla da aggiungere a quello che ha detto Mitolo, con il quale concordo in pieno, ma siccome c'è stata una lunga discussione sulle funzioni delegate, e potrebbe riaffacciarsi altre volte, e siccome il dottor Benedikter convalida le sue disquisizioni con dei verbali della Commissione della Camera, io vorrei qui leggere l'interpretazione in merito al 3° comma dell'articolo 118, che è poi il 1° comma del nostro articolo 14. Il fuoco con il quale il vice-Presidente Magnago ha difeso il suo punto di vista, mi fa pensare all'accanimento con il quale non si è voluto derogare dalla

residenza sull'elettorato passivo, quando si sa poi che i figli di italiani difendono gli interessi degli italiani in quel modo.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non seguo Cristoforetti su questo terreno e perciò non rispondo.

ODORIZZI (Presidente del Consiglio - D.C.): Di nuovo nella discussione di stamane c'è l'apporto dell'osservazione degli avvocati Erckert e Mitolo rispetto a quelli che sono gli argomenti che abbiamo esaminato. È su questo argomento che intenderò concludere il dibattito. Erckert dice: « *organizzando armonicamente il concetto di attività delegata, non dovete intervenire con la vostra presenza nei nostri uffici* ». Sbaglia non come enunciazione di concetto, ma perché per quanto si attiene alla discussione che andiamo svolgendo, non parliamo di uffici; di uffici parliamo all'articolo 2:

« È istituito con proprio ufficio in ciascuna delle province di Trento e di Bolzano il registro provinciale delle cooperative, che sostituisce il registro prefettizio di cui al R. D. 12 febbraio 1911 n. 278, ed al D. L. 14 dicembre 1947 n. 1577, a tutti gli effetti previsti dalle leggi medesime e da ogni altra disposizione legislativa concernente le cooperative.

Nel registro sono tenute in evidenza le cooperative ed i loro consorzi, distintamente secondo la loro appartenenza ad una delle seguenti categorie:

*cooperative di consumo,
cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli,
cooperative di produzione e di lavoro,
cooperative di credito,
cooperative edilizie,
cooperative di servizi, miste e varie.*

L'appartenenza alle categorie è determinata, di regola, dalla attività prevalente della cooperativa ».

Là siamo perfettamente d'accordo che sarebbe inopportuno venire a metterci le mani, salvo sempre quella potestà generica di controllo che eserciteremo, come abbiamo esercitato in passato e spero che l'avvocato Erckert ve ne dia atto, nella forma più cavalleresca possibile; là è ufficio, e qui è decentramento pratico, realmente utile, al quale non ci rifiutiamo perché risponde all'esigenza, prima di tutto, e ad una sciolta amministrazione in materia cooperativa. L'articolo 3 non costituisce un organo che ha facoltà consultiva e facoltà decisiva in una materia di competenza della Regione: non si può parlare di delega assoluta. All'articolo 3 creiamo un organo con carattere consultivo e di decisione di prima istanza su eventuali contestazioni. Mi pare che non si possa assolutamente dubitare che sia opportuno che la Regione intervenga in quella forma tenuissima che è stata prevista dall'articolo stesso. È esatto, Mitolo, si può parlare di due commissioni provinciali, le quali assolvono compiti regionali, e anche in questo senso la tesi che abbiamo sostenuto in linea di principio pare perfettamente fondata da una distinzione fra ufficio e organo consultivo decidente. Quindi, appunto entrando in questo ordine di idee, ed accettando questo complesso di argomentazioni che dal punto di vista tecnico e giuridico mi sembra davvero essere pacifiche, pregherei l'avvocato Erckert ed i suoi colleghi, di aderire al nostro punto di vista, mentre pregherei di nuovo cordialmente il vice-Presidente di non inasprire la discussione, con delle prese di posizione in una discussione che si è mantenuta serena, se si vuol giungere ad una soluzione che non

costituisce un principio sbagliato di organizzazione del nostro ordinamento.

SAMUELLI (D.C.): La discussione può essere interessante dal punto di vista giuridico. Io però parto da un punto di vista pratico e come cooperatore non posso che rammaricarmi che tale questione di principio sia caduta quando stiamo discutendo una legge che è della massima importanza. Farei torto all'intelligenza dei colleghi Consiglieri, se insistessi sull'importanza della cooperazione della nostra regione; invece voglio insistere sull'importanza che questa legge venga approvata, perché, egregi colleghi, ci sono dei termini stabiliti dalla legge, termini inderogabili, che se non sono rispettati ne potrebbe derivare un danno al movimento delle cooperative della nostra regione. C'è un'attesa vivissima per questa legge, che tende a dare un assetto giuridico a tutto il movimento cooperativo, attesa che va anche al di là dei confini della nostra regione, perché nell'ambiente cooperativo nazionale si aspetta di vedere che cosa si fa a Trento. E qui mi si conceda di ricordare, e non mi si accusi di esagerare, che nel commento alla relazione dei Codici civili, i giuristi italiani dicono esattamente che dall'ordinamento in atto nella Venezia Tridentina, hanno tratto preziose esperienze. Faccio appello al buon volere di tutti i consiglieri e li pongo di fronte alla responsabilità che essi assumono di fronte all'ordine giuridico (per fortuna qui sono pochi gli avvocati), essendo la ragione di ordine pratico. Prima di tutto parliamo di cooperazione. È risaputo che dalla cooperazione scaturisce un sentimento umano che unisce gli individui e li affratella e specialmente i più deboli, coloro che sono indifesi: quindi basandosi anche su questo sentimento, io pro-

pongo che la discussione sia chiusa e si proceda alla votazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): L'avvocato Mitolo ha con lineare chiarezza posto il problema dal punto di vista tecnico-amministrativo. O è delega ed allora l'organo, gli uffici, tutto quello che provvede allo svolgimento del compito deve essere nominato dall'ente delegato, o non è delega ed allora l'ufficio è regionale nella Provincia. Noi siamo sempre partiti dal presupposto che a suo tempo, in una conversazione avuta col Presidente della Giunta, è stato dato come pacifico, che è stata data la delega; perciò abbiamo ritenuto anche in questo senso con coerenza con la Giunta di sostenere che questo organo dell'ente delegato, deve essere nominato dall'ente delegante.

ZANGHELLINI (P.P.T.T.): Vorrei fare una dichiarazione di voto. Devo dire, da parte del mio partito, che il nostro schieramento nella votazione riguardante l'articolo 3 non deve assolutamente essere interpretato come un atto di sfiducia verso la Giunta attuale, ma come un atto strettamente conseguente al concetto che noi abbiamo nei riguardi di un'autonomia veramente efficiente e quindi articolata al massimo grado e nella più completa, reciproca fiducia. Appunto perché la Regione ci preme, noi riteniamo che essa non diverrà mai vitale se non attraverso un disarmo politico, ottenibile mediante un concetto di decentramento spinto al massimo grado. Pertanto noi votiamo contro l'articolo 3, inteso nella sua attuale formulazione.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei dichiarare che il voto che staremo per dare non ha nessun riflesso con la questione di principio

fatta in base all'articolo 14; non ha nessun riflesso l'argomentazione portata a favore o contro questa tesi, perché per me l'impostazione più esatta è stata data da Mitolo, che dice: « *ci sono possibilità di scelta* ». O la commissione è provinciale perché è collegata all'ente provinciale, o la commissione è provinciale quale organo regionale. Questo io ritengo esattissimo, perché l'articolo 14 offre la possibilità di perseguire sia l'una che l'altra, ma in considerazione che la nomina e il funzionamento di questa commissione era precedentemente un'attribuzione dell'organismo provinciale ed anche in conseguenza di quell'altro fatto che esiste una commissione regionale, di ricorso e controllo, sono favorevole che questa nomina venga da parte del Presidente della Giunta provinciale.

MITOLO (M.S.I.): Ieri mi sono astenuto alla votazione. Voterò a favore dell'articolo 3, per coerenza con quello che ho esposto nel mio intervento di poc'anzi, perché ritengo che quest'articolo 3 sia stato formulato, nel progetto della Giunta regionale, perché la Giunta non ritiene di dover delegare questa funzione alla Provincia, condivido perfettamente questo criterio di principio.

TOMA (I.N.D.): Mi associo a quanto esposto dal collega Mitolo ed aggiungo che anch'io, dando l'interpretazione a questo articolo 3 con i chiarimenti portati, voterò a favore dell'articolo 3, intendendo che la Regione desidera avvalersi di questo principio senza delegare le funzioni alla Provincia.

PRESIDENTE È posto ai voti il 2° comma dell'articolo 3 nella proposta della Commissione. Chi è d'accordo con questa formula dell'articolo 3, è pregato di alzare

la mano. 19 favorevoli; 20 contrari. È respinto con 20 voti contro 19. Gli astenuti sono 3: Castelli, Paris, ed il Presidente.

Passiamo al 3° comma dell'articolo 3. È aperta la discussione sul 3° comma dell'articolo 3.

SAMUELLI (D.C.): Proporrei di fare le discussioni articolo per articolo.

PRESIDENTE: Ormai su questa materia dell'articolo 3 abbiamo dovuto votare comma per comma. Questo 3° comma dell'articolo 3 è dell'indentico tenore nel testo della Commissione quanto in quello della Giunta. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Approvato.

Quarto comma; il testo è identico nella formulazione, tanto della Commissione che della Giunta. Chi è d'accordo? Approvato.

Ultimo comma dell'articolo 3, anch'esso parallelo nei due testi della Commissione e della Giunta. È posto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 3. Chi è d'accordo? Approvato.

Articolo 4, nel testo della Commissione e nel testo della Giunta. Chi prende la parola sull'articolo 4?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): È chiaro che noi siamo per il testo della Commissione, per logico corollario di quanto è già stato esposto.

Jetzt wird der Artikel 4 abgestimmt, wie ihn die Kommission vorgeschlagen hat. Der Unterschied zwischen dem Vorschlag der Kommission und dem des Regionalausschusses ist folgender: Der Kommissionsvorschlag sagt, dass die Wahlen für die Provinzkommission, bzw. der Tag der Wahlen, vom Präsidenten des Landesausschusses festgesetzt wird. Das ist der Vorschlag der Kommission, der jetzt zur Abstimmung kommt.

Während der Vorschlag des Regionalausschusses die Zuständigkeit für die Wahl der Provinzkommission dem Präsidenten des Regionalausschusses zuspricht.

(Ora si vota l'articolo 4 come è stato proposto dalla Commissione. La differenza fra la proposta della Commissione e fra quella della Giunta regionale è la seguente: la proposta della Commissione dice che le elezioni per la commissione provinciale rispettivamente il giorno della elezione è stabilito dal Presidente della Giunta provinciale. Questa è la proposta della Commissione che sarà votata adesso. Mentre la proposta della Giunta regionale attribuisce la competenza per l'elezione della commissione provinciale al Presidente della Giunta regionale).

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che sia inutile mettere in votazione, perché questa elezione andrebbe alla Giunta provinciale.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per la formulazione dell'articolo 4 nel testo della Commissione, è pregato di alzare la mano. 17 favorevoli. Chi è contrario è pregato di alzare la mano. 20 contrari. L'articolo 4 proposto dalla Commissione è respinto.

È aperta la discussione sull'articolo 5. Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 5. Approvato.

Articolo 6.

VINANTE (P.S.I.): L'ultimo capoverso dice « il numero minimo dei soci è di 25 ». Io ricordo che ci sono delle cooperative, in piccoli paesi, che non raggiungono il numero di 25 soci. Ora questo numero, si può ritenere elevato nella prima costituzione delle cooperative; il numero di 25 potrebbe essere troppo

elevato. Io vorrei ridurre il numero indispensabile di soci per la costituzione della cooperativa.

PRESIDENTE: È proposta la riduzione del numero dei soci della cooperativa.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nella disposizione della legge il numero minimo dei soci è 50. Ora, naturalmente, i tecnici hanno ritenuto che diminuendo questo numero da 50 a 25 tutte le cooperative possono iscriversi nel registro. Si è ritenuto che queste disposizioni rispondano a tutte le necessità.

VINANTE (P.S.I.): Io credo che se è stato possibile ridurle da 50 a 25, non ci sia un termine fisso di riduzione.

SAMUELLI (D.C.): I criteri che hanno indotto il legislatore in materia, sono quelli di individuare se effettivamente si tratta di movimento cooperativo o di un gruppo minimo di persone che si costituisce per compiere un'amministrazione cooperativa. Questo è il criterio. Come operatori, se diminuiamo il numero è una facilitazione. Ma bisogna tener presente questo: siccome le leggi vigenti e speciali prevedono dei benefici e questi benefici sono intesi a soccorrere la collettività, riducendo da 50 a 25 abbiamo già fatto molto. Non vorrei che poi in sede di esame di questa legge, venissero fatte delle osservazioni.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Guardate che le cooperative sono composte da un numero limitato di soci, ma non inferiore a nove.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Proponete un emendamento con 20.

VINANTE (P.S.I.): Io l'ho fatta la proposta.

PRESIDENTE: È proposto che il numero minimo, da 25 sia ridotto a 20, se la cooperativa ha sede in località con meno di 20.000 abitanti. Chi è d'accordo per l'emendamento proposto all'ultimo comma dell'articolo 6, nel senso che il numero minimo dei soci della cooperativa sia di 20, è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È posto ai voti l'articolo 6. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 6 nel suo complesso, è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 7. È aperta la discussione sull'articolo 7.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nell'articolo 7 del progetto della Giunta regionale, che è stato concordato anche con la Commissione, si parla di ricorso alla commissione regionale per la cooperazione, in quanto che, in seguito a quella che poteva sembrare un'esatta attuazione del principio di decentramento, si è ritenuto da parte nostra, doveroso istituire questa seconda istanza di ricorso ordinario, presieduto anche dalla Regione, mentre nel testo originale concordato fra i tecnici, si dice che in caso di rigetto dell'organo, si fa ricorso alla Giunta provinciale. Debbo rilevare che si tratta qui di rivedere tutta la posizione della commissione regionale per le cooperative, come seconda istanza di ricorso, in quanto i tecnici delle due province hanno concordato nel loro progetto originale che la commissione regionale non avesse funzioni decisive di seconda istanza, ma fosse un organo semplicemente consultivo, mentre la decisione di seconda istanza doveva spettare alla Giunta provinciale. Quindi il cambiamento dell'arti-

colo 3 ha riposto sul tappeto tutta la questione della seconda istanza e della figura giuridica e competenza della commissione regionale.

CASTELLI (D.C.): Qui devo dissentire in parte da quanto ha detto il consigliere Benedikter, in quanto il testo letto dal Presidente è quello della Commissione regionale.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Anche per conto mio non vedo più la necessità della commissione regionale, in quanto che la commissione regionale, strana cosa, è già dentro alla commissione provinciale. Infatti, c'è il presidente e il vice-presidente della commissione provinciale che vengono nominati dal Presidente della Giunta regionale, verso il quale devono rispondere. Perciò io sono contrario all'istituzione della commissione regionale di seconda istanza. Qui la Regione è già presente nella Provincia e ritengo opportuno ritornare ad un vecchio progetto ricordando che la seconda istanza è la Giunta provinciale.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Mi pare che la questione delle commissioni regionali è stata concordata precedentemente con i Signori del Volkspartei ed è stata poi sottoposta alla Commissione tecnica. Dopo questo accordo è stata introdotta la commissione provinciale. La competenza dei ricorsi non è stata respinta dalla Commissione legislativa, la quale anzi ha confermato il principio che ci sarà ricorso da una commissione all'altra commissione, non alla Giunta regionale.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): L'assessore Negri dimentica che la Commissione legislativa stessa ha istituito

la commissione regionale, appunto come commissione di seconda istanza, perché non si potesse dire domani che nessuno può sindacare l'operato della commissione provinciale. Ma se la commissione provinciale non è più quella proposta dalla Commissione legislativa, allora cade anche l'altra proposta della Commissione legislativa, perché questo era il presupposto dell'articolo 3.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Mi pare che il progetto primo che era stato presentato, era per una commissione tecnica.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Come organo consultivo.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): No, come autorità giudicante.

VINANTE (P.S.I.): Io credo che il fatto che non sia stata accettata la proposta presentata circa l'articolo 3, non possa sopprimere questa istituzione della commissione regionale in quanto questa dovrebbe istituire la commissione di seconda istanza. Ritengo che un eventuale ricorso bisogna ammetterlo in seconda istanza alla commissione regionale. Quindi credo che sia molto importante mantenere la istituzione della commissione regionale.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ritengo che chi deve fare l'esame del ricorso è la commissione regionale, perché se abbiamo una commissione provinciale dove il presidente ed il vice-presidente sono di nomina della Giunta regionale, sarebbe assurdo il presentare ricorso a questa commissione dell'ente provinciale che è immediatamente inferiore.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 7, avvertendo che la formulazione è identica a quella del testo della Giunta. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. L'articolo 7 è approvato con 24 favorevoli, 11 contrari e 1 astenuto.

La Commissione dei capigruppo è convocata per le ore 14.

La seduta è sospesa fino alle ore 15.

(Ore 12,20).

(Ore 15,30).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Progetto di legge sulle cooperative.

Articolo 8. È aperta la discussione sull'articolo 8.

VINANTE (P.S.I.): Io ritengo che sia una cosa assai seria dare la decisione di istituire una cooperativa prima che sia intervenuta la decisione della commissione regionale. Io proporrei pertanto che diventi operativa la decisione dopo la decisione della commissione regionale. Un'altra proposta che vorrei fare è questa: che il termine per la presentazione alla commissione regionale sia ridotto al massimo ad un mese.

PRESIDENTE: Sono proposti due emendamenti. Primo, al 2° comma dell'articolo 8: « è notificata alla cooperativa con lettera raccomandata ed è operativa dopo la decisione ».

È proposto di omettere al 2° comma dell'articolo 8 l'ultima riga. Chi prende la parola su questi emendamenti?

ERCKERT (S.V.P.): Mi associo alla proposta del consigliere Vinante.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento del consigliere Vinante, appoggiato

dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Il 2° comma viene modificato e diventa di questo tenore: « *La decisione approvata dalla commissione provinciale, è notificata alla cooperativa con piego raccomandato* ». Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato. Al 3° comma dell'articolo 8, è proposto un emendamento di questa formulazione: « *contro di essa la cooperativa può presentare entro 30 giorni una notifica* ».

CASTELLI (D.C.): I 30 giorni sono stati fissati per dare la possibilità alle cooperative di avere gli eventuali documenti che mancassero per l'istruzione.

PRESIDENTE: Vi sono osservazioni riguardo all'emendamento che riduce ad un mese il termine per la decisione della commissione regionale?

ERCKERT (S.V.P.): Ritengo che questa riduzione del termine non sia opportuna, perché un mese passa presto e non sarà sempre possibile che questa commissione si riunisca di frequente; tante volte bisognerà assumere informazioni. Lo ritengo perché lo vediamo ogni giorno. Qui abbiamo almeno la garanzia che in due mesi verrà espletato.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Noi ci associamo, in quanto la decisione della commissione provinciale non è operativa ed anche se si aspetta un trenta giorni di più, non fa niente.

TOMA (I.N.D.): Mi associo per i due mesi, perché appunto la delibera divenga esecutiva.

PRESIDENTE: Ritira la proposta consigliere Vinante? Oppure desidera che venga messa ai voti?

VINANTE (P.S.I.): La ritiro.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 8. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 8 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 9. È aperta la discussione sull'articolo 9. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 9 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 10. È aperta la discussione sull'articolo 10. Il testo su cui vengono fatte queste letture è quello che è stato emanato in data 24 novembre. È posto ai voti l'articolo 10. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 10 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 11. Se nessuno prende la parola, il testo dell'articolo 11 è proposto per l'approvazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 12. È aperta la discussione sull'articolo 12.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): L'articolo 12 del primo testo è passato all'articolo 32 della legge.

PRESIDENTE: Chi è favorevole all'articolo 12 è pregato di alzare la mano. Approvato.

Articolo 13.

SCOTONI (P.C.I.): Desidero che mi venga chiarito un po' qualche punto. Qualora si trattasse di organizzare gli uffici che praticamente tengono il registro, verremmo

ad essere in contrasto con la disposizione per cui l'organizzazione degli uffici è di competenza del Consiglio.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Io credo che alla Giunta regionale spetti il compito di emanare i regolamenti sulle leggi che sono votate dal Consiglio. Ora naturalmente queste disposizioni entrano nella categoria dell'ordinamento degli uffici stessi. È fuori di dubbio che il Consiglio regionale sarà chiamato ad esternarsi su quello che sarà il complesso generale degli uffici della Regione e della Provincia. Ma le disposizioni della legge devono essere riservate all'organo esecutivo. Per quelle che sono le norme della legge che il Consiglio ha approvato, esse devono essere dettate in esecuzione alla legge stessa. Non si può domandare al Consiglio le precisazioni; nel dettaglio la Giunta regionale dovrà uniformarsi a quelli che sono i principi della legge regionale, in quanto le schede dei registri dovranno essere notificate.

SCOTONI (P.C.I.): Mi spiace, ma la risposta dell'Assessore non mi ha convinto. Se qui si tratta esclusivamente di schede e di come deve essere tenuto il registro, basta una circolare, non occorre un decreto della Giunta regionale. Quando si parla di decreto si deve ritenere che il regolamento assume una veste giuridica ed in questo caso, siccome c'è chi propone di delegare dal Consiglio ad altro organo facoltà legislativa, temo che andremo incontro ad una violazione dello Statuto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Lo scrupolo che sorge a Scotoni, quando si legge attentamente l'articolo, credo non abbia ragione di essere. Si tratta di nor-

me particolari per quanto concerne l'impianto e la tenuta dei registri delle cooperative. Tutto questo materiale di carattere esecutivo non riguarda l'organizzazione degli uffici. Per quanto riguarda il termine « decreto » devo osservare che esso sta appunto ad indicare un provvedimento di natura amministrativa. Proprio nell'ultima seduta di Giunta, abbiamo dovuto esaminare il provvedimento per la difesa contro la cocciniglia di Sant Josè. Come definire quel tal provvedimento? Abbiamo visto che tutti i provvedimenti precedenti che attribuivano al Prefetto questa materia venivano chiamati decreti. Abbiamo consultato un po' i trattati in materia di diritto amministrativo, per lo scrupolo che avevo sollevato e abbiamo visto che è proprio normale attribuire il termine di decreto al provvedimento amministrativo che disciplina una determinata sanzione. Preciso che qui si tratta di definire praticamente e concretamente come viene fatto il registro, come viene tenuto, come devono essere fatte le notifiche alle cooperative. Credo che l'ambito di competenza rimanga senz'altro alla Giunta, che ha formalmente la competenza dell'attuazione del regolamento.

SCOTONI (P.C.I.): Le dispiacerebbe allora di mettere invece che « norma di disposizione », alla prima riga dell'articolo, « disposizione particolare » ?

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 13.

SAMUELLI (D.C.): Mi permetto di insistere ancora perché, almeno nel concetto chiarito in sede di Commissione dai tecnici, sono da intendere le notificazioni che le cooperative devono fare al registro.

PRESIDENTE: Alla terza riga deve leggersi « allo stesso », dato che deve intendersi al registro. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 13 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

ROPELATO (P.P.T.T.): Ho sentito parlare di un numero minimo di associati alle cooperative; si tratta di cooperative di consumo; e per le altre cooperative che numero ci vuole?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, non inferiore a nove per le cooperative di produzione; è allora ammissibile per le cooperative di consumo una diminuzione da 50 a 25.

ROPELATO (P.P.T.T.): Per le cooperative di lavoro?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Per le cooperative di lavoro devono essere ammessi almeno 25 soci.

ROPELATO (P.P.T.T.): E per una cooperativa agricola?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Una cooperativa agricola è una cooperativa di produzione. 9 soci al minimo.

ROPELATO (P.P.T.T.): È quello che mi interessa; grazie.

PRESIDENTE: Articolo 14. È aperta la discussione sull'articolo 14. È posto in votazione l'articolo 14. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 15. È aperta la discussione sull'articolo 15.

VINANTE (P.S.I.): La revisione ordinaria e straordinaria. La revisione ordinaria è stabilità ogni biennio. Credo che la revisione ordinaria sia, per lo meno una volta all'anno, resa obbligatoria. La revisione straordinaria poi, come giustamente è stato rilevato, non dovrebbe essere effettuata solo a richiesta di soci, in quanto la funzione delle cooperative non deve riguardare unicamente l'interesse dei soci, ma deve riguardare l'interesse di tutti i cittadini. Quindi io credo che si dovrebbe dare la facoltà ad un'eventuale revisione dell'attività della cooperativa anche a gruppi di cittadini, siano o non siano soci. Io proporrei due emendamenti e cioè che la revisione ordinaria sia effettuata di obbligo almeno una volta all'anno e che la revisione straordinaria sia effettuata anche a richiesta di un numero di cittadini, siano o non siano soci della cooperativa.

DEFANT (A.S.A.R.): Le osservazioni del consigliere Vinante sono, secondo me, esatte. Esse evidentemente si riferiscono al pericolo che di volta in volta possono costituire sia l'iniziativa privata che la cooperativa. Nella storia del cooperativismo succede questo. Esso è sorto per battere il monopolio privato, specialmente là, dove questo pericolo era evidente ed operativo. Ma ci sono anche altre cose, per cui lo stesso organismo cooperativo può, nel tempo, e in determinate circostanze, degenerare e diventare a sua volta un organismo monopolistico diventando dannoso non solo ai soci, ma alla stessa collettività. Il fenomeno delle organizzazioni cooperative si può constatare nella nostra regione, ed anche fuori della regione. Ma il fatto è molto più grave quando l'organismo collettivo, istituito per servire a determinati gruppi di cittadini, i quali volonta-

riamente si associano per raggiungere un determinato fine economico, diventa succube di organizzazioni politiche. Allora assistiamo ad un doppio fenomeno di degenerazione. E questo perché manca il controllo e la vigilanza degli organi pubblici. Nel nostro sistema regionale, le commissioni, per ciò che è possibile, devono avere il diritto di intervenire, affinché gli organi pubblici, preposti al controllo di tutte le attività dei cittadini, intervengano immediatamente e pongano rimedio a situazioni che sono senza dubbio dannose alla collettività. Non sono preconetti, né contro né pro le cooperative. La funzione delle cooperative è specifica nel campo sociale ed economico; essa deve sempre subentrare quando c'è il pericolo del monopolio individuale. Non posso che approvare incondizionatamente la proposta di Vinante, e cioè di dare la possibilità ad un gruppo di cittadini organizzati in categoria economica, di intervenire presso le autorità competenti, al fine di provocare un'immediata e straordinaria revisione dell'organizzazione, in modo particolare là dove si tratta di definire se i requisiti stabiliti dal Codice civile, al quale questa mattina il Presidente della Commissione ha accennato, sono rigorosamente rispettati, oppure non vi si riscontri il fenomeno degeneratorio i cui riflessi colpiscono tutte le attività.

SAMUELLI (D.C.): In concreto, se noi leggiamo e consideriamo l'ultimo capoverso che dice: «*la revisione straordinaria è eseguita quando a giudizio dell'organo autorizzato alla revisione, se ne presenti la necessità*», vi troviamo implicita l'autorizzazione, agli organi competenti, di fare quante revisioni vogliono. Si verificano gli inconvenienti accennati dal collega Defant? Lo si fa pre-

sente all'organo competente che è la revisione provinciale e regionale. Non saprei come inserire un articolo che dia l'autorizzazione in qualunque momento di fare la revisione straordinaria dell'ente. E poi mi domando: chi è che paga le spese?

DEFANT (A.S.A.R.): È evidente che qui si tratta di preminente interesse pubblico. Il consigliere Samuelli converrà con me — egli è un eminente tecnico delle cooperative — che qualora in una zona del cooperativismo, come nella nostra, questo cooperativismo dovesse economicamente, amministrativamente e moralmente degenerare, la degenerazione non riguarda solo l'organo presupposto ed i soci della cooperativa, ma riguarda noi tutti, che viviamo fuori della cooperativa e dobbiamo subire tutte le conseguenze di questo fenomeno. Vivo in una zona dove il cooperativismo è diffuso e lo controllo quotidianamente, e devo constatare che i requisiti previsti dal Codice civile non esistono o esistono in minima misura. È dovere mettere in evidenza questo, perché noi direttamente ed indirettamente ci sentiamo minacciati qualora, esclusi dalle cooperative, non avessimo il diritto di intervenire presso le autorità competenti. Finché la cooperativa mantiene la finalità e la sostanza per il raggiungimento delle sue finalità, niente da eccepire, ma quando dovesse degenerare, in quale situazione ci troviamo? Per conto mio qualsiasi forma di monopolio, sia essa privata o Statale, cooperativistica o di società economiche, costituisce un identico pericolo pubblico.

SAMUELLI (D.C.): In concreto, nessuno vieta al cittadino di intervenire quando ci sono degli abusi, e di farne denuncia

particolareggiata alle autorità, là dove un determinato organismo ha costituito monopoli, ecc. E abbiamo la comunità, la commissione regionale, a cui ciascun cittadino può ricorrere e chiedere la revisione. Non saprei diversamente come inserire un articolo che dia diritto ad un privato di intervenire dove solamente i soci possono decidere nell'interno della società.

ALBERTI-POJA (D.C.): Volevo solo modestamente far rilevare che qui c'è un lapsus, al comma due, dove dice controllare la gestione e il funzionamento sociale e amministrativo, l'impostazione tecnica dell'attività della cooperativa, in quanto che impostazione tecnica senza attività non ha ragione di esistere.

PRESIDENTE: Vengono posti in votazione due emendamenti, uno nella prima riga dell'articolo 15 « *la revisione ordinaria viene eseguita ogni biennio* ». Il consigliere Vinante propone che la revisione sia eseguita una volta all'anno.

SAMUELLI (D.C.): Qui bisogna pensarci bene, perché la revisione annuale significa organizzazione e personale revisore, e significa spese. Ora, dal momento che noi abbiamo la possibilità di compiere la revisione straordinaria in qualunque momento, penso che rendere obbligatoria per legge la revisione annuale, dia come logica conseguenza, l'approntamento di uffici e nuove spese.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi associo senz'altro all'osservazione fatta da Samuelli e voglio osservare che di solito, buona regola di vita è che quando un istituto è stato largamente sperimentato e ha dato risultati soddisfacenti, è bene man-

tenerlo. L'istituto della revisione biennale esiste ormai da decenni ad ha dato prova, spessissimo, di essere sufficiente ai fini che l'istituto intende perseguire. Sarebbe realmente un problema non tanto facile oberare il servizio con la revisione obbligatoria annuale, per i casi eccezionali c'è la revisione straordinaria, che può essere messa in moto anche dall'iniziativa dei privati, quando si rivolgano alle autorità responsabili di vigilanza, che siamo noi, attraverso gli organi che con questa legge abbiamo creato. Quindi aderisco senz'altro al concetto svolto da Samuelli e voterò per il mantenimento dell'articolo così come è stato elaborato dalla Commissione.

TOMA (I.N.D.): Pregherei l'amico Vinante di voler ritirare il suo emendamento gravoso soprattutto per i nostri enti della montagna; sono tutti enti a carattere morale, cooperative o di lavoro o di consumo, le quali vivono modestamente e non possono sostenere spese annuali di revisione; chi è pratico sa che la revisione annua importa grandi spese per tutto il complesso. Quindi aderisco alla proposta di Samuelli e del Presidente della Giunta, di lasciare questa dizione anche perché c'è la revisione a carattere straordinario che può essere chiesta in qualunque momento anche a carattere urgente.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sull'emendamento Vinante? Consigliere Vinante lo mantiene o lo ritira?

VINANTE (P.S.I.): Lo mantengo.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Artikel 15. Der Vorschlag des Regionalrates Vinante ist folgender: Am 2^o. Absatz des Artikels 15 « Revisione » durch « ordentliche Revision » zu ersetzen, die ein-

mal im Jahr durchgeführt werden soll, während im Vorschlag der Kommission und auch in jenem des Regionalausschusses vorgesehen ist, dass die Revision alle 2 Jahre einmal durchgeführt wird. Der Vorschlag Vinante jedoch ist für die Durchführung der Revision mindestens einmal im Jahr. Es ist vom letzten Gegenredner hervorgehoben worden, dass diese Revision einmal im Jahre sehr teuer zu stehen käme, weil eine Revision keine billige Angelegenheit sei.

(Articolo 15. La proposta del consigliere Vinante è la seguente: sostituire al secondo comma dell'articolo 15 la parola « revisione » con « revisione ordinaria », che dovrebbe essere effettuata una volta all'anno, mentre nella proposta della Commissione ed anche in quella della Giunta regionale è previsto che la revisione viene eseguita una volta ogni due anni. La proposta Vinante però è per l'attuazione della revisione almeno una volta l'anno. Dall'ultimo oratore di opposizione è stato rilevato che tale revisione, una volta all'anno, verrebbe troppo costosa, in quanto una revisione sarebbe una cosa costosa).

PRESIDENTE: Chi è favorevole all'emendamento proposto dal consigliere Vinante nel senso che la revisione ordinaria sia eseguita una volta all'anno, è pregato di alzare la mano. 2 favorevoli. Respinta. Secondo emendamento del consigliere Vinante.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Artikel 15, letzter Absatz. Der Regionalrat Vinante schlägt vor, dass die ausserordentliche Revision nicht nur in den Fällen, die im letzten Absatz des Artikel 15 angegeben sind, erfolgen kann, sondern auch wenn sie von aussenstehenden Personen verlangt wird, die mit der Genossenschaft nichts zu tun haben.

(Articolo 15 ultimo comma. Il consigliere Vinante propone che la revisione straordinaria non può aver luogo solo nei casi indicati all'ultimo comma dell'articolo 15, ma anche se viene richiesta da persone estranee che non hanno niente a che fare con la cooperativa).

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Forse l'emendamento, così come è stato proposto da Vinante, non risponde esattamente al suo pensiero. Io credo che Lei qui, mi corregga naturalmente se dico cose che non rispondono, in sostanza ha inteso dire che anche dei privati possono rivolgersi agli organi responsabili della sorveglianza e chiedere una revisione. Su questo concetto sono con Lei. Può essere utile in tante situazioni che i privati possano rivolgersi agli organismi della vigilanza e controllo. Ma l'organo responsabile del controllo deve essere libero di giudicare sulla segnalazione richiesta, se è veramente opportuno o no fare questo controllo. Detto invece come lo propone Lei, sembra che basti che un qualunque privato faccia una richiesta, perché l'organo di controllo sia obbligato ad andare a fare questa revisione straordinaria. Questo non è il suo pensiero. Quindi La pregherei di formulare l'emendamento in altra forma. Credo che corrisponda al suo pensiero fare un'aggiunta a questo articolo, e dire: « i privati hanno diritto di rivolgersi all'organo di controllo ove ne giudichino la possibilità. L'organo di controllo giudicherà la necessità ».

PRESIDENTE: Vuol preparare l'emendamento?

VINANTE (P.S.I.): Lo faccia Lei, Presidente.

SAMUELLI (D.C.): Io non posso essere d'accordo su questo emendamento e voterò contro, perché mi rendo conto che domani noi andremo a turbare la tranquillità dei nostri enti cooperativi.

VINANTE (P.S.I.): La mia proposta, è logico, doveva essere eventualmente motivata. È giusta l'osservazione fatta dal Presidente della Giunta, ed io l'accetto. Si tratta di segnalare all'organo di sorveglianza, eventuali disfunzioni mutualistiche della cooperativa. Per quanto dice il consigliere Samuelli, in tanti casi è giusto turbare la tranquillità se la funzione della cooperativa non esiste più e non credo che i cittadini di un determinato paese si prestino al gioco di speculazione privata, se non interessa la collettività. Quindi mi permetto di insistere sull'emendamento perché non credo che leghi né turbi le funzioni e l'attività delle cooperative se queste si mantengono nei limiti delle loro funzioni.

DEFANT (A.S.A.R.): L'allusione di Samuelli è fondata, in parte, in quanto un'utilissima funzione possono compiere le cooperative se rimangono nell'ambito del Codice civile, ma è senza dubbio nostro dovere intervenire quando la iniziativa privata ed anche lo Stato — e vedo anche più in là, noi protestiamo anche contro il monopolio dei tabacchi — avesse a turbare quell'equilibrio distributivo che è indispensabile in società modernamente organizzate. Io ho assistito personalmente a funzioni perturbatrici da parte di cooperative, le quali si erano già scostate dalle loro funzioni originali e dalle finalità alle quali devono tendere, e turbavano l'attività normale dei privati. Tutti insieme devono formare quello che è indispensabile per il mantenimento della tranquillità regionale.

PRESIDENTE: È proposto un nuovo comma.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): I non soci possono segnalare, all'organo autorizzato alla revisione, situazioni di irregolarità, affinché sia proceduto alla revisione straordinaria, ove gli organi stessi ne ravvisino la necessità: il giudizio definitivo è dell'organo, l'iniziativa del cittadino. È una proposta sulla quale discrezionalmente l'organo, sentita la situazione, proceduto all'istituzione preliminare per vedere l'entità della segnalazione, di quello che propone; ma la decisione spetta all'organo responsabile.

VINANTE (P.S.I.): Allora si potrebbe dire: « esaminata la portata della disposizione, può accogliere o non accogliere la richiesta ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): « Affinché sia proceduto alla revisione straordinaria, ove gli organi stessi ne ravvisino la necessità ».

SAMUELLI (D.C.): Io ribadisco il mio concetto e mi pongo sul terreno pratico. Domani, parliamoci chiaro, per fini politici, una volta alla settimana si chiederanno le revisioni della società. Pensate un po', alle conseguenze dell'introduzione di questo emendamento, senza contare che viene a violare il principio che, in fin dei conti, la società è costituita di persone che volontariamente si uniscono.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È già detto nella legge, in sostanza, ciò che sta dicendo Samuelli. Questo benedetto ultimo comma non esclude assolutamente la possibilità di un intervento del genere, quando essi hanno un reale fondamento, ed è fatto carico, all'organo autorizzato, di procedere alla

revisione straordinaria quando se ne presenti la necessità. Mi pare che, pesandolo bene, c'è già dentro tutto. Il fare quella tal aggiunta può realmente porre in una situazione di polemica, di rivalità o altro e far nascere un'applicazione pratica disforme da quella che il legislatore deve proporsi per la tutela dell'ordine. A me pare che, quando l'organo responsabile vede che esiste una situazione di irregolarità da eliminare, può bastare. Forse è ancora meglio restare alla proposta di Samuelli.

MITOLO (M.S.I.): Secondo me la preoccupazione del consigliere Vinante è superflua, perché in questo articolo c'è tutto. Il privato può rivolgersi agli organi preposti alla revisione, quando vuole, con piena libertà. Ma il voler stabilire in questo articolo, una facoltà espressa ad un privato, mi pare un'esagerazione inutile, perché lo scopo è raggiunto lo stesso.

PRESIDENTE: È posto in votazione l'emendamento del consigliere Vinante sull'opportunità di una revisione straordinaria. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano. 4 favorevoli; contrari 22. L'emendamento è respinto. Viene posto in votazione l'articolo 15 nella sua stesura iniziale. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 15 è pregato di alzare la mano. Approvato; astenuti 2.

È aperta la discussione sull'articolo 16.

MITOLO (M.S.I.): Propongo che si elimini la dicitura « con sede nella regione ». Non ritengo necessario che siano solo associazioni che hanno dimora nella regione.

TOMA (IND): Aderisco alla proposta Mitolo, perché significa limitare l'attività professionale per chi abita fuori.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento del consigliere Mitolo nel senso di togliere dal 1° comma dell'articolo 16 la frase « con sede nella regione ». Chi è d'accordo per l'approvazione dell'emendamento, è pregato di alzare la mano. Respinto.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Hier gibt es zwei Vorschläge. Einen Vorschlag des Regionalausschusses und einen der Kommission, welcher sagt: « *Aventi la loro sede in una delle due province* »; im letzten Vorschlag des Regionalausschusses hingegen heisst es: « ... *con sede nella regione* ». Also, die Durchführung der Revision ist dem Verbands zur Betreuung, zum Schutze und Beitrag des Genossenschaftswesens übertragen, mit Sitz in einer der beiden Provinzen, das ist der Kommissionsvorschlag. Sie muss ihren Sitz in einer der beiden Provinzen haben, d.h. für die Genossenschaft, die in der Provinz ihren Wohnsitz hat. Die Revisionsverbände können nur die Genossenschaft revidieren, die den Sitz in dieser Provinz haben. Der Vorschlag des Regionalausschusses hingegen gibt die Möglichkeit, alle sich in der Region befindlichen Genossenschaften zu revidieren. Wir halten uns an den Vorschlag der Kommission, an der wir selbst teilgenommen haben.

(*Qui abbiamo due proposte. Una proposta della Giunta regionale e una della commissione che dice: « aventi la loro sede in una delle due province »; nell'ultima proposta della Giunta regionale però è detto: « ... con sede nella regione ». Dunque l'attuazione della revisione è affidata alla federazione per l'assistenza, la tutela e la contribuzione alla cooperazione con sede in una delle due province, questa è la proposta della commissione. Essa deve avere la propria sede in una delle due*

province, cioè per la cooperativa che ha la propria sede nella provincia. Le federazioni di revisione possono revisionare solo la cooperativa che ha la sede nella stessa provincia. La proposta della Giunta regionale invece dà la possibilità a revisionare tutte le cooperative situate nella regione. Noi ci associamo alla proposta della Commissione, alla quale noi stessi abbiamo partecipato).

PRESIDENTE: È posto ai voti la formulazione del 1° comma dell'articolo 16 nella formulazione della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Per essere sincero bisogna precisare che la Commissione ha elaborato il suo testo definitivo, che doveva anche essere inviato ai singoli consiglieri assieme alla relazione. La Giunta ha inviato il progetto della Giunta regionale, nel quale c'era il preciso dettato di questo articolo, cioè quello della Commissione. In un secondo tempo l'Assessore ha inviato un secondo dettato che è questo articolo cambiato, senza interpellare la Commissione. La relazione dell'Assessore è stata inviata prima che la Commissione avesse chiuso i suoi lavori ed avesse preso una posizione definitiva.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Osservo che il secondo testo che è stato inviato ai consiglieri, è stato compilato e corretto d'accordo col Presidente della Commissione legislativa per gli affari generali e con colui, che è stato il principale autore del progetto di legge stesso, e che d'accordo è stato dettato il testo, come sta nel progetto inviato ai consiglieri.

CASTELLI (D.C.): Mi scuserò Negri, ma io non posso dire che ero d'accordo con questo secondo testo. Ero presente quando

Lei ha letto questo emendamento che la Giunta ha accettato, ed io non mi sono espresso né a favore né contro, perché avrei contraddetto me stesso, in quanto avevamo già preparato sia la relazione quanto le modifiche alla legge. Non potevo comunque dare la mia adesione a nome della Commissione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Trovo che qui c'è una irregolarità di procedura e deploro, che prima che fosse finita la relazione e il testo della Commissione, fosse stampato il testo della Giunta e mandato ai consiglieri, il che non mi sembra corretto. Deploro anche il fatto che, siccome esistono due testi diversi — uno con le proposte della Giunta ed uno con le proposte della Commissione — ai consiglieri sia stato dato solo il testo proposto dalla Giunta e non quello della Commissione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Le cose si avviano ad un'altra discussione di carattere generale, per quanto riguarda il nostro metodo. Quando sarà elaborato il regolamento che attendiamo, prego sia tenuto nota di questo. Si presentano dei progetti di solito ad iniziativa della Giunta: la Commissione è naturalmente libera nel modo più assoluto di prendere quel progetto, di esaminarlo, di approvare delle modifiche e di presentare addirittura un progetto nuovo. Ma perché si possa parlare di progetto nuovo bisogna che la concezione dello strumento legislativo che viene sottoposto alla decisione del Consiglio, sia essenzialmente diverso nella sua portata strutturale da quello della Giunta, perché altrimenti, avverrebbe che per ogni modifica anche lieve ci sarebbero delle confusioni. Da ora innanzi ho già suggerito — e credo che la norma segua un criterio di praticità che sarà riconosciuto da tutti — di pre-

sentare il testo proposto dalla Giunta scritto esclusivamente in una parte della pagina, lasciando libera l'altra pagina per le modifiche proposte dalla Commissione. Così si vedrà esattamente in cosa queste modifiche consistono e sarà immediatamente possibile, da parte della Giunta, accettare l'emendamento, senza discussione. Nel caso concreto è avvenuto che in questa legge i punti realmente contestati, non erano in definitiva che gli articoli 3 e 4, sui quali abbiamo votato. Su tutti gli altri articoli gli emendamenti proposti sono stati accettati ed allora fu elaborato il testo che porta la data del 24 novembre e che fu diramato come unico, perché sembrava veramente esagerato ed esuberante far seguire l'altro testo, che avrebbe dovuto essere tenuto in evidenza ad ogni articolo del corso della discussione. Anche questo può aver suscitato qualche equivoco. L'articolo 16 (e mi pare che Castelli lo ha confermato) era stato convenuto ed accettato anche dalla Commissione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): L'Assessore prima di stampare il testo definitivo della Giunta e mandarlo ai consiglieri, è bene aspetti fino a che la Commissione abbia finiti i suoi lavori, ciò che nel caso presente non è avvenuto.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per il 1° comma dell'articolo 16 del testo della Commissione è pregato di alzare la mano. 13 favorevoli; 22 contrari; 2 astenuti. Respinto.

Rimane dunque il 1° comma dell'articolo 16 nella proposta della Giunta.

Passiamo al seguente comma. Chi è d'accordo per approvare l'articolo 16 è pregato di alzare la mano. 19 favorevoli; 18 contrari. L'articolo è approvato con 19 favorevoli e 18 contrari.

Articolo 17. È aperta la discussione sull'articolo 17.

VINANTE (P.S.I.): Io vorrei proporre un emendamento dove si dice: « *che abbia aderenti almeno 100 cooperative* ». Ora io credo che il numero di 100 cooperative per ottenere il riconoscimento dell'associazione sia un po' forte, per cui vorrei proporre un emendamento per diminuirle da 100 a 50.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Le riduciamo al SAIT.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Quando ho letto questo schema di legge e sono arrivato a questo punto, ho chiesto: perché 100? Mi è stato spiegato che questa cosa era stata largamente discussa in sede tecnica col criterio di fare una legge seria, cioè di far sì che l'organo che deve compiere questa importantissima attività di revisione sia realmente efficiente. Secondo l'esperienza fatta per creare un'associazione che possa darsi un'organizzazione efficiente, il numero di 100 cooperative è il minimo che si ritiene possibile. Infatti le associazioni vivono del contributo degli associati, e devono esercitare un'opera di calmieramento nella vita del paese, cioè esercitare al minimo dei costi il servizio che intendono fare. Se imponessero a queste cooperative un onere associativo di rilevante entità, praticamente l'istituto non funzionerebbe. Dovete immaginare che 50 cooperative che dovessero sostenere un'associazione munita di revisori, sarebbero costrette al versamento di migliaia di lire per funzionare. Basta pensare che una sola persona viene a costare almeno 6 o 700 mila lire all'anno. La ragione di tale determinazione è esclusivamente tecnica ed economica.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Vorrei pregare il Presidente della Giunta di illuminarmi, siccome sono nuovo in materia di cooperative, quante sono, nel Trentino, le associazioni che abbiano almeno 100 cooperative ?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Credo una sola, la Federazione consorzi cooperativi. Lei confonde. Posso realmente illuminarla a capire meglio questa materia. Il SAIT è una cooperativa di consumo che ha associati ed un centro di distribuzione ed acquisti per le cooperative di consumo e determinate cooperative agricole. Le associazioni di cui si parla qui, sono federazioni di consorzi cooperativi e casse rurali. Ce n'è una sola; nulla vieta che domani se ne costituisca un'altra.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Sarà difficile prendere 100 cooperative.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sarà difficile, e se è questo il punto, studierò un altro modo, ma se tecnicamente è impossibile creare organismi inefficienti con meno di questo numero, non mi piacerebbe che nella legge ci fosse una disposizione che domani in sede pratica e tecnica, non risponde.

SCOTONI (P.C.I.): Le obiezioni alla proposta di Vinante, nonostante le spiegazioni del Presidente della Giunta, sono chiare; solo mi pare che sia sbagliato credere che si sappia fare gli interessi delle singole cooperative meglio di quanto lo sappiano fare le cooperative stesse. È evidente che se oggi ci sono queste norme che ostacolano la costituzione di questi nuovi organismi, con meno di 100, non verranno costituiti. Ma se ci sono 10 o 20 cooperative che vogliono organizzarsi e sono

disposte a pagare queste centinaia di biglietti da mille, perché non lasciarle fare ?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Essendo stato messo in rilievo il giudizio che quel riconoscimento presuppone anche apertamente la condizione della organizzazione, in quanto deve disporre di organizzazione e personale adeguato in modo da dare sufficiente affidamento per il personale, e per la efficienza, ecc. aderisco alla proposta di Scotoni.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'emendamento proposto dal consigliere Vinante, è pregato di alzare la mano. 20 favorevoli; 11 contrari. L'emendamento è accolto.

Continua la discussione sul seguente comma dell'articolo 17.

È proposto un emendamento aggiuntivo del consigliere Scotoni: « *Le associazioni nazionali, regolarmente riconosciute, possono assolvere le loro funzioni di assistenza, tutela, revisione, per mezzo dei propri organismi regionali o provinciali, previa dimostrazione dei requisiti di cui al punto c) del presente articolo, dimostrazione da effettuarsi con le stesse modalità richieste per le associazioni aventi carattere regionale o provinciale* ».

PARIS (P.S.L.I.): Mi pare che sia ovvio che anche nel territorio della regione possano funzionare ed esplicare la loro attività, gli organismi nazionali. Vogliamo costruire i famosi muraglioni a Borghetto, o vogliamo rimanere nel complesso della Nazione ? Ora, se questi organismi sono efficienti e danno la garanzia di svolgere un'attività di controllo e di potenziamento di tutte le organizzazioni nazionali, possiamo noi non permettere che queste organizzazioni cooperative agiscano sul

nostro territorio? Propongo un'aggiunta all'emendamento, cioè senza nessun limite di numero delle cooperative associate.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Siccome questa legge regola ex novo il sistema cooperativo della regione, domani abbiamo tutti i diritti di chiedere che per la revisione siano autorizzate le associazioni che hanno la residenza nella regione. È una legge regionale, che ha valore nella regione.

PARIS (P.S.L.I.): Lei esclude le associazioni già costituite.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Escludo le associazioni che non risiedono nella regione, perché regoliamo le cooperative che hanno la residenza nella regione. Tutte le altre non ci interessano.

PARIS (P.S.L.I.): Se respingete l'emendamento, vuol dire che sapremo come comportarci in sede di votazione finale della legge!

MITOLO (M.S.I.): Credo che sia superfluo dichiarare quanto sia d'accordo con l'emendamento Scotoni e con l'illustrazione che ne ha fatta Paris. Voglio fare un esempio pratico. In Alto Adige abbiamo delle cooperative che hanno la loro sede e residenza in altre province ed esercitano da anni, da molti anni, la loro attività nella provincia di Bolzano. Faccio l'esempio della Cooperativa muratori e cementisti di Ravenna, che esiste a Bolzano da 20 anni. Se noi accettiamo quel criterio che viene indicato dal vice-Presidente del Consiglio, arriveremmo a sottrarre a questa Cooperativa, che sarà certamente aderente ad un'associazione nazionale, e non regionale,

quei diritti che vengono riconosciuti alle altre province. A questo assurdo non si può arrivare. Ritengo che le associazioni a carattere nazionale hanno la loro rappresentanza attraverso altre cooperative, e gli uffici nella provincia è logico che devono avere quei diritti che vengono riconosciuti alle associazioni di carattere provinciale.

TOMA (IND.): A nome del mio Partito, aderisco all'emendamento aggiuntivo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): In sostanza la proposta pervenuta ora dal consigliere Scotoni, è la stessa che aveva fatto il consigliere Mitolo in sede di articolo 16, dove egli aveva proposto che si sopprimesse la dizione « *con sede nella regione* ». L'ho meditata un po' e non aderisco al suo concetto, perché penso che nei riguardi generali di questa legge, queste associazioni sono sottoposte ad una vigilanza costante degli organi regionali, ed un'associazione nazionale può non sentirsi disposta ad aderire a questo controllo. Siccome la funzione di revisione è una funzione preminente per la quale la possibilità definitiva, in quanto funzione, sta a noi, è assolutamente necessario che queste associazioni, qualunque esse siano, si sottopongano a queste norme di controllo. Ed allora affinché l'esclusione non sembri dovuta ai fini che sono stati annunciati, vorrei che il proponente aggiungesse: « purché si sottopongano alle norme della presente legge ».

PARIS (P.S.L.I.): D'accordo!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Per portare un elemento di chiarificazione che elimini interpretazioni assolutamente errate, sono d'accordo con l'emendamento.

SCOTONI (P.C.I.): Accetto senz'altro l'aggiunta del Presidente della Giunta.

BENEDIKTER (S.V.P.): Cosa dovrebbe significare « *purché si sottopongano alla seguente legge* »? Devono essere riconosciute dalla Giunta regionale alle norme dell'articolo 16? Quindi devono avere la sede nella regione, devono avere 50 cooperative iscritte e essere dipendenti. Questo è il significato, altrimenti è superfluo.

SAMUELLI (D.C.): Propongo la sospensione di 5 minuti, eventualmente, per concretare il testo.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa.

La seduta è ripresa.

È ripresa la discussione sull'articolo 17. Chi è d'accordo per il comma aggiuntivo dell'articolo 17, è pregato di alzare la mano. 21 favorevoli; 1 contrario; 2 astenuti. Approvato.

Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 17 con il comma aggiuntivo, e gli emendamenti, è pregato di alzare la mano. 21 favorevoli; 1 contrario. L'articolo 17 è approvato.

Articolo 18. È aperta la discussione sull'articolo 18. È posto ai voti l'articolo 18. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 18 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 19. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 19 è pregato di alzare la mano. 23 favorevoli; 4 astenuti.

Articolo 20. È aperta la discussione sull'articolo 20. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 20 è pregato di alzare la mano. Approvato.

Articolo 21. Esiste un lieve emendamento proposto dal consigliere Scotoni. È posto ai voti l'emendamento del consigliere

Scotoni all'ultimo comma. Approvato. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 21 è pregato di alzare la mano. Approvato.

Articolo 22. Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 22. Approvato.

Articolo 23. È aperta la discussione sull'articolo 23. Se nessuno prende la parola, è messo ai voti l'articolo 23. Unanimità; astenuti 1.

Articolo 24.

SCOTONI (P.C.I.): Propongo un emendamento.

PRESIDENTE: Esiste un emendamento del consigliere Scotoni; si tratta di un emendamento aggiuntivo: « *Qualora vengano revocati i sindaci di una cooperativa, l'autorità che ha provveduto a tale revoca, nomina altri sindaci in sostituzione di quelli rimossi* ».

Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 24 con l'emendamento aggiuntivo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità; astenuti 2.

Articolo 25. È aperta la discussione sull'articolo 25. Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 25. Unanimità; astenuti 1.

Articolo 26. È aperta la discussione sull'articolo 26. Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 26. Unanimità; astenuti 1.

Articolo 27. È aperta la discussione sull'articolo 27. Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 27. Unanimità; astenuti 1.

Articolo 28. È aperta la discussione sull'articolo 28. Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 28. Unanimità; astenuti 1.

Articolo 29.

SAMUELLI (D.C.): Proporrei un comma aggiuntivo del seguente tenore: « *Non possono far parte della commissione regionale ma della commissione provinciale* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vorrei che fosse esaminata l'opportunità di far partecipare a questa commissione, un po' a scopo anche consultivo, due assessori. Concretamente il dottor Tessmann e Girardi, che trattano la materia della cooperazione uno nel campo agricolo e l'altro per il rimanente campo. Altrimenti mancherebbe loro la possibilità di avere contatto con l'organo che ha tanta parte, anche sotto il profilo di studio dei problemi, con i due assessorati. Quindi mi pare che un complemento di questo genere potrebbe essere buono e lo propongo senz'altro.

SCOTONI (P.C.I.): Basterebbe uno, perché l'altro è il Presidente o il suo delegato.

PRESIDENTE: Quello non ha veste di rappresentante tecnico, è meglio che assistano tutti e due. Così la commissione è del tutto paritetica.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Con voto consultivo.

ERCKERT (S.V.P.): La commissione regionale non ha solo competenza di controllo e consultiva, ma è anche l'organo decisivo. Secondo me anche questa commissione dovrebbe essere costituita come le commissioni provinciali, cioè di 6 membri, di cui tre eletti dalle associazioni. Naturalmente devono essere persone che non fanno parte delle commissioni provinciali e dei magistrati o esperti in giurisprudenza, come presidenti.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi associo senz'altro alla proposta Erckert.

PRESIDENTE: La sua aggiunta va inserita nell'articolo 29. L'articolo 29 viene proposto con questa nuova formulazione: « *È istituita la commissione regionale per la cooperazione che è composta di un presidente e di un vice-presidente nominati dalla Giunta regionale, scelti fra magistrati in servizio attivo o a riposo, oppure fra persone particolarmente esperte in diritto, residenti nella regione. Inoltre da sei membri effettivi e due supplenti: tre effettivi e un sostituto per ciascuna Provincia, eletti dalle cooperative iscritte nel registro provinciale. Ciascuna cooperativa non può eleggere più di un effettivo e di un sostituto. Non possono essere eletti nella commissione regionale membri facenti parte delle commissioni provinciali. Per le elezioni valgono le disposizioni dell'articolo 4. Fanno parte di diritto della commissione regionale, con voto consultivo, l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alla cooperazione* ».

SCOTONI (P.C.I.): In sede di ricorso non votano.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): E hanno solo voto consultivo.

BALISTA (D.C.): Cancellate: « *fanno parte di diritto* ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Ferirebbe il concetto dell'autocontrollo della categoria, che verrebbe realizzato, se fanno parte anche gli assessori regionali. Allora non è più autocontrollo in sede di decisione di seconda istanza;

per quanto concerne l'organo consultivo potranno far parte, sempre che siano consiglieri. È una cosa un po' curiosa.

BALISTA (D.C.): Possono assistere.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Con voto consultivo, ma non deliberativo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Può essere considerato come basato sul principio dell'autocontrollo della categoria con elementi tecnici di diritto che garantiscano la giusta applicazione del diritto, per quanto concerne la decisione di prima istanza. Vorrei proporre che il Presidente ed il vice-Presidente appartengano uno alla provincia di Trento e l'altro alla provincia di Bolzano. L'originale idea era la pariteticità assoluta della commissione.

PRESIDENTE: La formulazione risulta questa: è istituita la commissione regionale per la cooperazione che è composta da un Presidente e da un vice-Presidente nominati dalla Giunta regionale e scelti fra magistrati in servizio attivo o a riposo o fra persone particolarmente esperte in diritto, appartenenti a ciascuna delle due province; inoltre da sei membri effettivi e due sostituti, tre effettivi ed un sostituto per ciascuna provincia eletti dalle cooperative iscritte nel rispettivo registro provinciale. Ciascuna cooperativa non può eleggere più di un effettivo e più di un sostituto. Non possono essere eletti nella commissione regionale membri facenti parte delle commissioni provinciali. Per l'elezione valgono le disposizioni dell'articolo 4. Fanno parte di diritto (con voto consultivo) gli Assessori regionali all'agricoltura e al commercio e industria.

SAMUELLI (D.C.): Osservo che viene scostato di molto il concetto, perché nel testo originale si diceva che questa designazione era riservata alle associazioni, mentre qui si parla di nominati dalle cooperative.

ERCKERT (S.V.P.): Bisogna ammettere anche le cooperative, perché altrimenti sarà molto difficile fare le elezioni.

BENEDIKTER (S.V.P.): Le commissioni di revisione non sono provinciali, ma le associazioni operano in campo provinciale. Bisogna per forza risalire alle cooperative che, in un'unica operazione elettorale, elencano i membri della commissione provinciale e regionale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Io rimango dell'opinione di aderire all'emendamento proposto dall'avvocato Erckert, e lasciare l'articolo 29, per la prima parte, come sta. E guardate che questo articolo è stato steso a seguito di una osservazione che io ho fatto. Il contatto fra Giunta e commissione, si fa appunto con la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci. Ora se andiamo a scegliere magistrati, questo legame non esiste più.

ERCKERT (S.V.P.): Quando ho fatto questa proposta, ho pensato alla pratica applicazione. Gli assessori o il Presidente della Giunta normalmente non avranno tempo di andare in seduta. La Giunta regionale e gli assessori hanno senz'altro la possibilità di suggerire tutte le norme che credono opportune. La Giunta ha la massima facoltà di fare quello che è necessario. Però l'organo decisivo in secondo grado (come organo decisivo nei confronti della prima istanza) non dovrebbe essere dentro la Giunta. Questo è il punto,

anche per non gravare troppo gli assessori di tutto questo lavoro che normalmente è affidato alla commissione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Formulerei la proposta come ho detto prima. Lasciare intatto l'articolo 29 per quanto riguarda l'introduzione dei due membri, uno per ciascuna provincia, esperti in diritto, ed accetto poi per tutto il resto l'emendamento proposto dall'avvocato Erckert: cioè nomina dei sei membri effettivi e dei due sostituti, tre membri ed un sostituto per ciascuna provincia, eletti dalle cooperative iscritte nei rispettivi registri provinciali. Ciascuna cooperativa non può eleggere più di un effettivo e un sostituto. Non possono essere eletti nella commissione regionale membri delle commissioni provinciali. Per le elezioni valgono le disposizioni dell'articolo 4. Fanno parte di diritto della commissione regionale con voto consultivo gli Assessori regionali all'agricoltura ed al commercio.

PRESIDENTE: È posto in votazione l'articolo 29. Chi è d'accordo per la formulazione dell'articolo 29 nella stesura testé letta, è pregato di alzare la mano. Approvato; astenuti 3.

Articolo 30. È aperta la discussione sull'articolo 30.

SAMUELLI (D.C.): Il penultimo comma « in caso di assenza o impedimento . . . » non ha senso perché c'è il vice-presidente. Propongo lo stralcio.

TOMA (I.N.D.): Sta in carica 4 anni, mi pare.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Forse è meglio uniformare. Fare 3 anni anche questo.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 30 tenendo presente che il penultimo comma va cancellato. Chi è d'accordo con questa modificazione e pregato di alzare la mano. Unanimità; astenuti 4.

Articolo 31. Unanimità; astenuti 2.

Articolo 32. Unanimità; astenuti 2.

Articolo 34. Unanimità; astenuti 2.

La seduta è sospesa. Il Consiglio è riconvocato per martedì, 13 dicembre, alle ore 9.30.

Ore 19.

